

**Allegato "A" al numero 100865/27433
di repertorio notaio Ivo GROSSO - Cuneo**

=====

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Cuneo una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "**Granda Mutua Salute Società di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore**", più brevemente denominata "**Granda Mutua Salute SMS ETS**". L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS ha luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Società acquisisce la personalità giuridica quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e s.m.i..

Art. 2 – Sede e durata

La SMS ha sede legale in **Cuneo**.

Con delibera degli organi competenti, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la SMS. La durata è fissata sino al 31 dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 – Scopo e oggetto

In coerenza con gli articoli 1 e 2 della legge 3818/1886 e s.m.i., la SMS non ha scopo di lucro e persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, proponendosi di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla SMS, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta, mediante sussidi e rimborsi, che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché partecipando alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge, anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi;
- d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia, anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi;
- e) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;

- f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- h) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- i) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali, sempreché in coerenza e compatibilmente con i limiti tracciati dall'art. 2 legge 3818/1886, e purché rivolte al perseguimento degli scopi sociali.

In particolare sarà possibile:

- 1) stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- 2) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e s.m.i. e dal d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- 3) organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017;
- 4) promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla SMS stessa;
- 6) partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi;
- 7) effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale, e sempreché non siano effettuate con modalità gestorie di tipo imprenditoriale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi di cui all'art. 3 della legge 3818/1886 e s.m.i. e all'art. 5 del presente Statuto (di seguito *enti mutualistici*), sono disciplinati da **apposito Regolamento**, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SMS, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III SOCI

Art. 4 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I Soci possono essere: Soci ordinari e Soci sostenitori.

Art. 5 – Soci ordinari

Sono Soci ordinari della SMS le persone fisiche che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e s.m.i..

A norma dell'art. 3 legge 3818/1886, possono essere Soci ordinari anche altre società di mutuo soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla SMS, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della SMS devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

La delibera di ammissione viene assunta dal Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare e comunicare all'interessato la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere all'Assemblea di pronunciarsi sull'istanza in occasione della prima convocazione utile.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento di approvazione assembleare, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione – in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la SMS, ferma restando, per ciascuno di detti Soci, la prerogativa inderogabile di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi della società e alla composizione degli organi sociali, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 6 – Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori della SMS coloro che – persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario – intendano sostenere l'attività della SMS attraverso contributi di varia natura.

L'ammissione dei Soci sostenitori è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al primo comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della SMS.

I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, designano, tra i Soci ordinari, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura

di un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

I soci sostenitori si suddividono in tre categorie:

6.1 Soci Sostenitori FONDATORI:

I soci sostenitori fondatori sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, hanno costituito la Società contribuendo al suo avvio anche mediante la formazione di un fondo di dotazione iniziale. In fase costitutiva, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta ai soci fondatori, fermo restando l'obbligo morale dei soci fondatori di contribuire alle iniziative della Società per il perseguimento degli scopi mutualistici anche dopo la fase costituiva.

6.2 Soci Sostenitori BENEFATTORI:

I soci sostenitori benefattori sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, effettuano conferimenti patrimoniali o di varia natura a titolo di liberalità per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.3 Soci Sostenitori ONORARI:

I soci sostenitori onorari sono coloro che, persone fisiche o giuridiche, per il loro particolare prestigio e competenza favoriscono in modo rilevante il conseguimento delle finalità della Società contribuendo alla affermazione nella comunità dei valori mutualistici.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della SMS ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della SMS finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come determinati dal Regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di amministrazione, fermo restando che le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 – Recesso

Il Socio può recedere dalla SMS. Egli deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata al Consiglio di amministrazione della SMS.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 – Esclusione

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contri-

buti, etc.;

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la SMS ed il suo funzionamento;

d) quando egli non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata o della PEC di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della SMS sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 11 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai Soci enti mutualistici possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SMS.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;

b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;

c) eleggere il Consiglio di amministrazione;

d) approvare i Regolamenti interni;

e) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;

f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'Assemblea;

h) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

1) modificare lo Statuto;

2) procedere allo scioglimento della SMS nominando i liquidatori;

3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 6 (sei) mesi, nonché ogniqualvolta sarà utile e opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

L'avviso potrà venire affisso nei locali della Società e nelle eventuali sedi secondarie almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della SMS, per lettera raccomandata o PEC.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SMS e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, è possibile l'espressione del voto per corrispondenza.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Alle deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Ente si applica la previsione dell'articolo 24 del presente statuto.

Le votazioni sono sempre palesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SMS, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 14 - Sezione Soci

I Soci ordinari possono essere raggruppati in Sezioni, che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le Sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di amministrazione e la collegialità dei Soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei Soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni Soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 15 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri, compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici). Il numero di Consiglieri deve essere obbligatoriamente divisibile per tre, al fine di garantire che un terzo del Consiglio sia indicato dai Soci sostenitori.

I Consiglieri sono eletti fra i Soci Ordinari, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Art. 16 - Compiti del Consiglio di amministrazione:

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- e) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;

h) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
i) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SMS, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 19 – Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SMS e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della SMS ed attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Qualora la SMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere, senza diritto di voto, alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Art. 20 – Organismo di conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la SMS, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio del luogo in cui la SMS ha la propria sede legale, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la SMS ha la propria sede legale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SMS è costituito da ogni bene o disponibilità conferiti dai propri Soci o da terzi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività istituzionale.

Il patrimonio della SMS è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della SMS.

Art. 22 - Lasciti e donazioni

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni i lasciti o le donazioni che la Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, sono tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., la SMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 23 - Esercizio finanziario e bilancio sociale

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, nonché il bilancio sociale, laddove predisposto, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e depositati a norma di legge.

Art. 24 Devoluzione del patrimonio e scioglimento

In caso di scioglimento della SMS e di liquidazione del patrimonio della SMS deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti in assemblea.

L'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In tale eventualità, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 ai sensi della legge 3818/1886 e s.m.i..

Ai lasciti e alle donazioni di cui all'art. 22 si applicano le disposizioni di legge intervenute a sostituire le norme sulle Opere pie.

Art. 25 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e s.m.i. in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice civile.